

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIGNOLA, FERRI, CIPELLINI, ARNONE, LUCCHI e ROSSI
DORIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1971

Provvedimenti a favore di piccoli proprietari di terreni affittati e di mezzadri minacciati di disdetta

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 11 del 11 febbraio 1971, incidendo sull'esercizio del diritto di proprietà e sull'ammontare dei canoni di affitto, ha suscitato reazioni e problemi, che il legislatore in parte può contribuire a risolvere. I tre fondamentali obiettivi che quella legge si è proposta — conferire stabilità alle imprese degli affittuari, consentire ad esse la realizzazione e la proprietà dei miglioramenti agrari e fondiari, e perequare i canoni tenendo conto dei negativi effetti della precedente loro sopravvalutazione, dei maggiori oneri ricadenti sull'impresa e della situazione vigente al riguardo negli altri paesi della Comunità economica europea — sono di preminente importanza per il riassetto della nostra agricoltura. A tali obiettivi dovrà, quindi, ispirarsi l'intera nuova politica delle strutture, alla quale ci stiamo per avviare in conseguenza della crisi in corso e degli impegni comunitari.

Riaffermando, quindi, i principi e gli intendimenti di quella legge, il presente dise-

gno di legge, intende solo rimediare a tre ordini di effetti socialmente negativi, cui la applicazione della legge stessa dà luogo:

- 1) la maggiore incidenza dell'imposta e della sovrimposta fondiaria sui diminuiti redditi della proprietà;
- 2) la difficile situazione in cui possono venirsi a trovare alcune categorie di proprietari con beni affittati;
- 3) l'anomala situazione venutasi a creare in molte zone di mezzadria per una contestabile interpretazione della legge 15 settembre 1964, n. 756.

Per quanto riguarda il primo tema non v'è dubbio che, — comportando l'applicazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, una certa, anche se varia riduzione dei canoni di affitto — l'incidenza, generalmente non elevata, dell'imposta e delle sovrimposte fondiarie è divenuta maggiore.

Quando la proprietà ha una certa consistenza e il contribuente può fare assegnamento su altre parti di reddito, tale mag-

LEGISLATURA V. — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giore incidenza potrà essere sopportata, tanto più che l'imminente riforma tributaria la eliminerà tra breve. Quando, viceversa, la proprietà è piccola il canone d'affitto riscosso per essa costituisce l'unico reddito del contribuente, l'incidenza può risultare intollerabile, tale cioè da richiedere un intervento correttivo. Il primo degli articoli del disegno di legge intende appunto provvedere a questi casi esonerando dal pagamento dell'imposta e delle sovrimposte fondiarie tutte le proprietà il cui reddito imponibile catastale non superi le 8.000 lire purchè i fondi siano affittati e il concedente abbia, ai fini dell'imposta complementare, un reddito imponibile inferiore a lire 1 milione e 500.000.

Per quanto riguarda il secondo tema, è certo che la riduzione del canone e i maggiori diritti conferiti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, agli affittuari sono duramente sentiti dai percettori di redditi modesti e specialmente da coloro che avrebbero voluto coltivare i loro piccoli fondi direttamente, ma ne sono impediti da particolari condizioni personali (emigrati, pensionati, vedove, orfani). Per questi casi (ai quali si aggiungono quelli di lavoratori dipendenti o indipendenti che integrano con il ricavo dei piccoli affitti redditi altrettanto modesti) il disegno di legge prevede che qualora questi piccoli proprietari ora elencati intendano vendere i loro piccoli fondi e non trovino subito il modo di effettuare la vendita all'affittuario, possono venderli agli enti di sviluppo, i quali sono pertanto autorizzati all'acquisto dei fondi stessi, sia per rivenderli in seguito agli affittuari stessi, sia per

immetterli in uno dei futuri programmi di riordinamento fondiario. Affinchè, tuttavia, questo tipo di intervento resti limitato ai casi nei quali esso ha piena giustificazione sociale, l'articolo 2 definisce in modo rigoroso le categorie che sole hanno facoltà di ricorrervi e l'articolo 4 stabilisce le dimensioni complessive di un tale intervento.

Per gli stessi casi contemplati all'articolo 2, l'articolo 7 riconferma la possibilità per i proprietari di ritornare in diretto possesso dei terreni affittati ricorrendo alle ben note disposizioni del 1947 e del 1961.

Il terzo dei problemi che il disegno di legge intende affrontare è solo indirettamente collegato agli effetti della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

La semplice presentazione in Parlamento di alcuni disegni di legge per la conversione dei contratti di mezzadria in contratti di affitto regolato ha provocato nelle zone mezzadrili una ondata di disdette, dalla quale la già precaria situazione dell'agricoltura di quelle zone risulta aggravata da nuovi elementi di turbamento e di incertezza. Le disdette, che sarebbero impossibili dato il vigente sistema di proroga dei contratti agrari a coltivatori diretti, sono messe in atto sulla base di una erronea interpretazione di alcuni articoli della legge 15 settembre 1964, n. 756, ovviamente contraria allo spirito del legislatore che le aveva dettate. L'articolo 8 del presente disegno di legge intende, pertanto, porre immediato rimedio a questa anomalia, rendendo esplicito quanto il legislatore aveva inteso allora fare.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono esentati dalle imposte e sovrimposte fondiariae a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i proprietari di terreni condotti in affitto purchè questi abbiano un reddito imponibile inferiore a lire 8.000 e i concedenti abbiano, ai fini dell'imposta complementare, un reddito imponibile inferiore a lire 1.500.000.

Art. 2.

Gli enti di sviluppo in agricoltura sono autorizzati ad acquistare terreni agricoli condotti in affitto alla data di entrata in vigore della presente legge nei casi in cui sussistano i seguenti requisiti:

a) il proprietario concedente, che offre in vendita i terreni, sia:

- 1) un emigrato;
- 2) un pensionato con pensione annua non superiore a lire 1 milione;
- 3) una vedova o un orfano in minore età in analoga condizione;
- 4) un lavoratore dipendente con reddito inferiore a lire 1.500.000;
- 5) un lavoratore autonomo (artigiano, piccolo esercente) con reddito inferiore a lire 2 milioni;

b) il reddito imponibile dei terreni posseduti e affittati non superi le lire 8.000;

c) i fondi offerti in vendita non siano acquistati dall'offerente in data successiva al 1° gennaio 1971 o siano il residuo di alienazione effettuata dopo quella data.

Art. 3.

La valutazione del prezzo è affidata a speciali commissioni istituite presso ogni ente con la partecipazione dell'Ufficio tecnico era-

riale, che, in caso di mancato accordo, lo stabilisce tenendo conto dei valori medi di mercato dell'anno precedente.

Art. 4.

Al finanziamento degli acquisti di cui all'articolo 2 si provvederà sui fondi stanziati per il rinnovo della legge 26 maggio 1965, n. 590, riservando a questo scopo sino ad un massimo del 40 per cento dei fondi stessi. I singoli enti accerteranno, anno per anno, il probabile ammontare complessivo delle domande d'acquisto a termini della presente legge e stabiliranno un piano di priorità per il loro accoglimento in base ai criteri indicati all'articolo 2 e in base ai fondi assegnati a questo fine alla regione.

Art. 5.

Nelle regioni nelle quali gli enti di sviluppo non siano stati ancora costituiti e in quelle in cui gli enti hanno avuto finora un perimetro di competenza diverso da quello regionale, nell'attesa che si provveda alla loro costituzione e alla loro definizione regionale, le giunte regionali sono tenute a darsi carico della presente legge.

Art. 6.

Gli enti di sviluppo, o nei casi indicati all'articolo 5, gli organi incaricati di provvedere all'applicazione della presente legge, predisporranno la loro azione per i casi in cui si applichi l'articolo 1 della presente legge, ossia in presenza di domanda di vendita dei fondi da parte di coloro che la presente legge soli considera in modo da:

a) favorire il diretto acquisto dei fondi offerti da parte degli affittuari che li coltivano;

e in caso in cui ciò non abbia luogo:

b) vendere successivamente la terra acquistata agli affittuari stessi;

c) avvalersi altrimenti dei fondi acquistati, quando ciò sia possibile, per azioni

di riordinamento e di ingrossamento delle aziende agricole.

Il diritto degli affittuari a restare sui fondi resta, tuttavia, acquisito in ogni caso.

Art. 7.

Per quanto concerne l'eventuale assicurazione delle categorie di proprietari considerate all'articolo 2 a rientrare in possesso dei terreni affittati si rimanda alle norme previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, articolo 1, lettera *a*) e articolo 3, lettera *c*), nonchè dalla legge 13 giugno 1961, n. 527. Il disposto dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, vale, nei casi contemplati dalla presente legge, solo se i miglioramenti sono stati concordati con il proprietario, il quale, pertanto, abbia accettato per iscritto la conseguente lunga durata dell'affitto.

Art. 8.

I contratti di mezzadria stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono convertiti in contratti di colonia parziaria ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge e assoggettati alla proroga di cui all'articolo 14 della stessa legge.